TURISMO - FONDO SPECIALE DI GARANZIA PMI

È stata istituita la "Sezione Speciale Turismo" del Fondo di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche. Seziona da 358 milioni di euro fino al 2025.

COSA FINANZIA E BENEFICIARI. La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. (vedi l'allegato 1 con i codici ATECO 2007 ammissibili).

GARANZIE. Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio "non arrecare un danno significativo" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01
- assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore

La garanzia è concessa a titolo gratuito, riservata alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.

La copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria La copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell'80%



TURISMO - FONDO SPECIALE DI GARANZIA PMI

FINANZIAMENTI AMMISSIBILI. Sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, <u>a</u> condizione che:

- 1) il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
- 2) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione

La Sezione speciale Turismo interviene secondo le seguenti modalità:

- **garanzia diretta**, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti
- controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

L'intervento è attuato attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento:

- del 7,0% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti
- dell'8,0% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti

